



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 27 settembre 2021
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2021/0303(NLE)

12271/21
ADD 1

UK 215
SOC 545
EMPL 397

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	23 settembre 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 593 final ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione che modifica detto accordo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 593 final ANNEX.

All: COM(2021) 593 final ANNEX



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 23.9.2021
COM(2021) 593 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione che modifica detto accordo

**DECISIONE N. [...] /2021 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO
SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL
NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA
DELL'ENERGIA ATOMICA**

del...

**che modifica l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica**

Il COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica¹ ("accordo di recesso"), in particolare l'articolo 164, paragrafo 5, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 164, paragrafo 5, lettera d), dell'accordo di recesso, il comitato misto istituito dall'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo stesso ("comitato misto") ha il potere di adottare decisioni che modificano detto accordo, purché tali modifiche siano necessarie per rettificare errori, omissioni o altre carenze o per risolvere situazioni impreviste al momento della firma dell'accordo, e purché siffatte decisioni non siano tali da modificare gli elementi essenziali dell'accordo stesso. A norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per l'Unione e il Regno Unito. L'Unione e il Regno Unito provvedono ad attuare tali decisioni; esse producono gli stessi effetti giuridici dell'accordo di recesso.
- (2) Ai fini della certezza giuridica è opportuno modificare l'allegato I, parte I, dell'accordo di recesso integrando cinque decisioni e due raccomandazioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale che non vi figurano e sopprimendo due decisioni che sono state sostituite dalle nuove decisioni.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di recesso è così modificato:

- (1) nell'allegato I, parte I, dell'accordo di recesso, alla sezione "Legislazione applicabile (serie A)" è aggiunta la raccomandazione n. A1 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale riguardante il rilascio dell'attestato di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio²;
- (2) nell'allegato I, parte I, dell'accordo di recesso, alla sezione "Scambio elettronico di dati (serie E)" è aggiunta la decisione n. E6 della commissione amministrativa per

¹ [G.U. L. 29 del 31.1.2020, pag. 7.](#)

² G.U. C 183 del 29.5.2018, pag. 5.

il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale relativa alla determinazione del momento in cui un messaggio di posta elettronica è considerato legalmente consegnato al sistema EESSI per lo scambio telematico delle informazioni di sicurezza sociale (*Electronic Exchange of Social Security Information*)³;

- (3) nell'allegato I, parte I, dell'accordo di recesso, alla sezione "Legislazione applicabile (serie H)" è aggiunta la decisione n. H9 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale relativa alla proroga dei termini di cui agli articoli 67 e 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e alla decisione n. S9 a seguito della pandemia di COVID-19⁴;
- (4) nell'allegato I, parte I, dell'accordo di recesso, alla sezione "Questioni trasversali (serie H)" è aggiunta la decisione n. H10 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale relative alle modalità di funzionamento e alla composizione della commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati presso la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale⁵;
- (5) nell'allegato I, parte I, dell'accordo di recesso, alla sezione "Questioni trasversali (serie H)" è aggiunta la decisione n. H11 relativa alla proroga dei termini di cui agli articoli 67 e 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 e alla decisione n. S9 a causa della pandemia di COVID-19⁶;
- (6) nell'allegato I, parte I, dell'accordo di recesso, alla sezione "Questioni trasversali (serie H)" è aggiunta la raccomandazione n. H2 relativa all'inclusione di elementi di autenticazione nei documenti portatili rilasciati dall'istituzione di uno Stato membro e attestanti la situazione di una persona ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷;
- (7) nell'allegato I, parte I, dell'accordo di recesso, alla sezione "Assistenza malattia (serie S)" è aggiunta la decisione n. S11 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale riguardante le procedure di rimborso relative all'attuazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004⁸;
- (8) nell'allegato I, parte I, dell'accordo di recesso sono rimossi gli atti seguenti:
 - (a) decisione n. H8 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale relativa alle modalità di funzionamento e alla composizione della Commissione Tecnica per l'Elaborazione Elettronica dei Dati presso la Commissione Amministrativa per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale, sostituita dalla decisione n. H10 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale relativa alle modalità di funzionamento e alla composizione della commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati presso la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
 - (b) decisione n. S9 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale riguardante le procedure di rimborso relative all'applicazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004,

³ GU C 355 del 4.10.2018, pag. 5.

⁴ GU C 259 del 7.8.2020, pag. 9.

⁵ GU C 89 del 16.3.2021, pag. 6.

⁶ GU C 170 del 6.5.2021, pag. 4.

⁷ GU C 147 del 29.4.2019, pag. 6.

⁸ GU C 236 del 18.6.2021, pag. 4.

sostituita dalla decisione n. S11 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale riguardante le procedure di rimborso relative all'attuazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a ...,

Per il comitato misto

I copresidenti